

PROCEDURA N.

R.G.E.

170/11



TRIBUNALE DIVITERBO
VERBALE D'UDIENZA

Considerato che non sono state presentate offerte per la vendita con incanto fissata in data odierna;
sentite le parti;

Visti gli artt. 569;576 e 591 c.p.c.

ritenuta l'opportunità di delegare le operazioni di vendita al professionista delegato nominato come da
separato verbale;

DELEGA

Il professionista _____ (nominato come da separato verbale) allo
svolgimento delle operazioni di vendita ed al compimento delle attività indicate negli artt. 591 bis c.p.c. e
73 quater disp.att. c.p.c.;

DISPONE

che il compendio pignorato, descritto in foglio allegato al presente verbale, sia venduto, nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova (anche in relazione alla Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive
modificazioni ed integrazioni), presso il Tribunale di Viterbo, in numero ____ lotti al prezzo base, per il
primo tentativo di vendita, di:

370'000,00	con offerta in aumento minima di €	10'000,00	Per il lotto n. 1
370'000,00	con offerta in aumento minima di €	10'000,00	Per il lotto n. 2
70'000,00	con offerta in aumento minima di €	5'000,00	Per il lotto n. 3
17'000,00	con offerta in aumento minima di €	1'000,00	Per il lotto n. 4
	con offerta in aumento minima di €		Per il lotto n.
	con offerta in aumento minima di €		Per il lotto n.
	con offerta in aumento minima di €		Per il lotto n.

(eventuali altri lotti seguono come indicati in foglio allegato al presente verbale).

FISSA

termine finale per l'espletamento delle attività delegate di vendita in mesi diciotto dalla data odierna,
ponendo che il custode provveda ad eseguire almeno tre coppie (senza incanto e con incanto) di
attivi di vendita.

prezzo base dei lotti per il secondo esperimento di vendita sarà indicato dal professionista nel verbale
le operazioni di vendita e sarà pari al prezzo base fissato per il primo esperimento con un Professionista
e ¼; il prezzo base del lotto per il terzo esperimento di vendita sarà indicato dal professionista nel
verbale delle operazioni di vendita e sarà pari al prezzo base fissato per il secondo esperimento di vendita.

FISSA

termine di giorni 120 dalla data del versamento del saldo del prezzo per il deposito del progetto di distribuzione;



DETERMINA

le seguenti modalità di espletamento delle attività delegate, **nonché le modalità generali di vendita di cui all'allegato verbale (cfr. all. 1)**

Adempimenti ulteriori del custode

- a) oltre a quanto già indicato nelle disposizioni generali in materia di esecuzioni immobiliari, il custode dovrà specificare nella nuova ordinanza ed avviso di vendita che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti cod. proc. civ., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o a cura del cancelliere o del giudice dell'esecuzione, **sono eseguite dal professionista delegato presso l'aula CU.DE.VIT. n. 8 tris all'uopo predisposta in Tribunale;**
- b) Il professionista delegato provvederà, oltre agli altri adempimenti previsti dall'art. 591 bis, cod. proc. civ.:



- alla ricezione delle buste contenenti le offerte di vendita senza incanto;
- alla ricezione delle cauzioni per la partecipazione all'asta ai sensi dell'art. 580 cod. proc. civ., da versarsi con assegno circolare intestato allo stesso professionista nella misura indicata nell'avviso di vendita;
- alla ricezione delle buste contenenti le offerte di aumento di quinto ed a tutti gli oneri accessori come sopra elencati;
- alla deliberazione sulle offerte di acquisto senza incanto ovvero alla vendita all'incanto redigendo verbale delle relative operazioni, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali la vendita si svolge, le generalità degli offerenti o delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione con l'identificazione dell'aggiudicatario; il verbale sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'art. 579, secondo comma, cod. proc. civ.;
- ad ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 cod. proc. civ.;
- ad provvedere sull'eventuale istanza di assegnazione di cui all'art. 589 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 590 cod. proc. civ.;
- ad comunicare tempestivamente all'aggiudicatario l'ammontare della somma da versare unitamente al saldo prezzo per gli oneri tributari e le spese dell'attività del professionista che il D.M. 23 maggio 1999 n. 313 pone a carico dell'aggiudicatario;
- ad predisporre il decreto di trasferimento da trasmettere senza indugio al giudice dell'esecuzione unitamente al fascicolo, allegando al decreto, se previsto dalla legge, il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile;
- alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti dalle comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione;
- ad pubblicare il decreto di trasferimento e l'avviso di vendita, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ., e depositare, in caso di esito positivo della vendita, l'importo della cauzione, delle spese per il



